



**ARNAS G. Brotzu**  
Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

## CONVENZIONE

### TRA

**L'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari**, di Cagliari C.F. 02315520920, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, n. 1, d'ora in poi denominata "ARNAS", rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis;

### E

**L'Università degli Studi di Cagliari**, C.F. 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università n. 40, d'ora in poi "Università" o "Ateneo", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Mola;

### E

**L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, C.F. 03108560925, con sede legale in Cagliari, Via Ospedale n. 54, d'ora in poi "A.O.U.", rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Chiara Seazzu;

### PREMESSO CHE

- Presso l'ARNAS G. Brotzu opera una struttura complessa di Medicina Legale che ha trovato formale previsione sia nella Rete Ospedaliera Regionale, sia nell'atto aziendale dell'Azienda;
- L'Università degli Studi di Cagliari ha in animo di mantenere e sviluppare l'offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia e, in particolare, delle Scuole di Specializzazione medica ad essa afferenti;
- Con nota della RAS 5698 del 24.2.2023 è stata richiesta l'integrazione dell'Atto Aziendale dell'ARNAS G. Brotzu e la sottoscrizione della convenzione da sottoporre allo stesso Assessorato, previo parere della Conferenza Regione-enti locali ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24;
- Considerato che costituisce preciso interesse delle parti assicurare la funzionalità della S.C. di Medicina Legale diretta da personale docente della Facoltà Medicina e Chirurgia, integrando l'attività assistenziale con la compresenza delle funzioni didattiche e di ricerca;
- Considerato che l'A.O.U. di Cagliari ha espresso il proprio assenso alla stipula della presente convenzione;

- Visto il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n. 517/99 e ss.mm.ii.;
- Vista la L. n. 240/2010 e in particolare gli artt. 18, comma 3 e 24;
- Visto il Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari, approvato dalla G.R. in data 12.07.2017, con deliberazione n. 34/3;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1** – Le premesse fanno parte essenziale e integrante della presente convenzione.

**Articolo 2** - L'Università si impegna a cooperare con l'ARNAS per lo svolgimento dell'attività assistenziale di elezione, d'urgenza e di consulenza con proprio personale docente e sanitario medico, per il funzionamento della S.C. di Medicina Legale.

L'Università, d'intesa con l'ARNAS, qualora si rendesse necessario, valuterà l'integrazione dell'organico con altre unità di personale medico.

Il personale medico universitario conserverà la qualifica universitaria ed ottempererà sia ai compiti istituzionali universitari sia a quelli assistenziali e dirigenziali propri dell'ARNAS, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle attività assistenziali espresse nel protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34/3 del 12/07/2017.

L'attività assistenziale del personale universitario è inscindibilmente connessa all'attività didattica e di ricerca di pertinenza del Dipartimento universitario di afferenza nonché della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Le parti verificheranno l'inserimento della S.C. di Medicina Legale nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Cagliari.

Il Direttore Generale dell'ARNAS si riserva di contrattare successivamente gli obiettivi annuali di budget con il responsabile dell'U.O.C. di Medicina Legale.

**Articolo 3** - Per l'espletamento dell'attività assistenziale, l'ARNAS si impegna:

a mettere a disposizione il personale sanitario medico, non medico ed ausiliario necessario, compatibilmente con i vigenti vincoli normativi in materia finanziaria e di spesa per il personale delle Aziende Sanitarie, in osservanza a quanto disposto dalle norme di indirizzo regionale in materia per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR;

a fornire i servizi generali di supporto, il materiale sanitario in uso, i farmaci, nonché a mettere a disposizione adeguati locali, arredi, strumentario e quant'altro occorrente all'attività assistenziale medica e chirurgica;

ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, attrezzature ed arredi di proprietà dell'ARNAS in dotazione all'U.O.C. interessata;

a mettere a disposizione locali ed a fornire i relativi arredi e suppellettili per l'espletamento dell'attività didattica.

**Articolo 4** – Per l'attività assistenziale l'ARNAS corrisponderà al Direttore dell'U.O.C. e all'ulteriore personale universitario, le competenze di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 517/99.

Il personale medico e sanitario universitario, che svolge la propria attività assistenziale presso l'ARNAS, gode degli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del personale del SSN operante presso la medesima Azienda.

Il trattamento economico del personale universitario sarà determinato facendo riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11 del Protocollo d'intesa Regione Università approvato dalla Giunta Regionale in data 12/07/2017, con deliberazione n. 34/3. L'elaborazione del trattamento aggiuntivo, come sopra richiamato, sarà predisposta dall'A.O.U. di Cagliari per il tramite del proprio Servizio Personale che provvederà, mensilmente, all'invio all'Università delle competenze e della relativa provvista da inserire nella busta paga di ciascun dipendente universitario, nonché alla contestuale richiesta di rimborso all'ARNAS.

L'A.O.U. di Cagliari interviene nella presente convenzione solo ed esclusivamente per le attività connesse all'elaborazione del trattamento economico aggiuntivo come sopra specificato. L'Università, in caso di variazioni di carriera del personale medico universitario, si impegna a darne tempestiva comunicazione all'ARNAS e all'A.O.U. di Cagliari, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, tra i quali quelli di adeguamento economico.

**Articolo 5** - Le parti, nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge, si impegnano alla vigilanza sull'osservanza delle vigenti norme in materia di incompatibilità da parte del personale universitario.

Le parti, inoltre, convengono che:

- il rispetto dell'orario di servizio deve essere rilevato con le stesse modalità e sistemi tecnici operanti presso l'ARNAS anche per il personale universitario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, commi 5, 9 e 11 del Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34/3 del 12/07/2017.

- l'attività assistenziale eventualmente prestata dal personale universitario oltre l'orario di servizio, nonché quella svolta in via intramurale e per reperibilità sono soggette ai regolamenti e alle direttive dell'ARNAS.

**Articolo 6** - Ai fini e per gli effetti del Protocollo d'intesa, vigente con la Regione Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari, viene anche convenzionalmente stabilito che l'impegno orario di ciascun professore ordinario, associato e ricercatore per lo svolgimento delle mansioni di assistenza, sarà riferito ad una percentuale pari al 60% di quello previsto per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura complessa di Medicina Legale e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca secondo modalità regolamentari e di rilevamento automatico delle presenze.

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che in virtù del presente accordo la copertura assicurativa prevista dalla modalità ora in uso presso l'ARNAS, a garanzia per i danni arrecati a soggetti terzi e subiti dai dipendenti, nell'esercizio dell'attività istituzionale propria delle Aziende Sanitarie stesse, è operante anche per l'attività che sarà prestata dai dirigenti medici universitari e dagli specializzandi.

Ogni altra copertura, anche per eventuali rischi non contemplati dalla suddetta copertura, è a totale carico dei predetti dirigenti medici universitari.

Ai medici specializzandi, sarà consentita la frequenza presso l'ARNAS, fermo restando che quest'ultima provvederà a garantire gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture.

**Articolo 7** - L'organizzazione di carattere funzionale, così come la gestione amministrativa sarà di competenza dell'ARNAS L'organizzazione dell'attività didattica e di ricerca resterà di competenza dell'Ateneo, secondo l'ordinamento universitario.

**Articolo 8** - Per la realizzazione delle finalità della presente convenzione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature scientifiche di proprietà dell'Università, eventualmente utilizzate presso l'ARNAS, sarà garantita dall'Azienda.

**Articolo 9** - Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle dell'ARNAS e devono essere comunicate al personale medico nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività prima dell'inizio delle attività stesse.

**Articolo 10** - Nella U.O.C. di Medicina Legale dell'ARNAS avente Direzione Universitaria, con partecipazione paritaria dell'Università, sarà attuato un sistema di controllo qualità (C.Q.) e di garanzia di qualità (Q.A.).

**Articolo 11** - Il dirigente apicale, che svolge la propria attività assistenziale presso l'ARNAS sarà sottoposto, alla fine di ogni anno, alla verifica di efficienza, efficacia e produttività della struttura secondo quanto previsto dal regolamento ARNAS.

**Articolo 12** - L'eventuale venir meno della presente convenzione non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione e, pertanto, gli specializzandi già autorizzati a frequentare la struttura dell'Azienda potranno completare il periodo di formazione già concordato.

**Articolo 13** - Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR).

**Articolo 14** - La presente convenzione verrà sottoscritta, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

**Articolo 15** - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Protocollo d'intesa vigente stipulato tra la Regione Sardegna e le Università degli studi di Cagliari e Sassari.

**Articolo 16** - L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale per conto di entrambe le parti dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

L'ARNAS provvederà al rimborso del 50% dell'imposta effettuando il versamento dell'importo dovuto con il sistema PagoPa, che potrà essere eseguito mediante il portale dell'Università degli Studi di Cagliari, raggiungibile al seguente link:

<https://unica.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/>

Per l'Università degli Studi di Cagliari  
Il Rettore  
Prof. Francesco Mola

Per L'A.O.B. Brotzu  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria  
Il Direttore Generale  
Chiara Seazzu